

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

 Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Dovendo scendere dalla copertura su cui lavorava, si sganciava dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso e precipitava da altezza di circa 3,5 metri, appoggiando il piede su lucernario che si sfondava.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Occorre sottolineare che l'art. 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 non impone, per i lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l'adozione di misure di protezione collettiva, sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali. A ciò si aggiunga che l'art.115 del d.lgs. n. 115 del 2008, stabilendo che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature, conferma la possibile sufficienza dei soli dispositivi di sicurezza individuale.

Da tale premessa deriva la manifesta illogicità della motivazione che si limiti, in presenza di dispositivi di sicurezza individuali, potenzialmente idonei a paralizzare il rischio della caduta dall'alto, ad affermare la imprescindibilità delle misure di protezione collettive e più precisamente di una specifica misura di protezione collettiva (rete sotto il lucernario anziché sopra il lucernario), dovendosi chiarire le ragioni per cui, in considerazione della specificità dei lavori o delle caratteristiche dei dispositivi di sicurezza in concreto adottati, questi risultino inadeguati o insufficienti.

La sentenza impugnata fonda la responsabilità di tutti gli imputati su un asserito obbligo generale ed incondizionato di predisporre, in caso di lavori in quota, dispositivi di sicurezza collettivi in aggiunta a quelli individuali, mentre dal combinato disposto degli artt. 115 e 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 si ricava il carattere prioritario ma non imprescindibile delle misure di protezione collettive, le quali devono necessariamente essere previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori, risultino inadeguate, dovendo, però, tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano.

Così deciso 14 dicembre 2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.